

Quando un ente di formazione profit o non profit o un'azienda che fa formazione in proprio, produce o riproduce materiali didattici, originali o già editi da altri, ha a che fare con opere dell'ingegno, tutelate dalla legge sul diritto d'autore.

È un aspetto spesso sottovalutato nella gestione dell'attività formativa.

La legge sul diritto d'autore (L. n. 633 del 1941) è piuttosto complessa e talvolta è difficile orientarsi per i non specialisti.

Questo breve decalogo vuol essere un semplice vademecum da seguire per evitare di violare diritti di terzi, con conseguenze potenzialmente molto gravi.

Dieci semplici regole per la gestione

A cura di CLEARedi
Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali

1

Ogni riproduzione di un'opera dell'ingegno deve essere esplicitamente autorizzata.

Se dovete fotocopiare, scannerizzare, pubblicare in Internet, includere in una piattaforma e-learning, dei materiali didattici dovete avere un esplicito permesso dell'autore o di chi ha ricevuto dall'autore questi diritti, come spesso è l'editore.

Cfr. art. 12 Legge sul diritto d'autore

2

Se il materiale didattico è prodotto ad hoc da un docente, o da un altro vostro collaboratore, ciò non lo rende meno "protetto" dalla legge.

Quando un docente vi consegna propri materiali per un corso, vi autorizza a distribuirli in quel corso. Se è vostra intenzione riutilizzarli in un secondo momento, dovete acquisire regolarmente il diritto di farlo, attraverso opportune clausole nel contratto con il docente. Più in generale è opportuno considerare che un contratto con un docente, specie se in contesti di e-learning o di formazione mista, spesso deve comprendere clausole relative al diritto d'autore. Se acquisite dal docente dei diritti d'autore, sui relativi compensi questi potrà usufruire delle relative agevolazioni fiscali.

Sulle agevolazioni fiscali cfr. art. 3, comma IV, lettera a) DPR 633/72 e art. 53, comma II, lettera b) e 54, comma VII, DPR 917/86

3

Quando un docente vi consegna dei materiali, è vostro obbligo usare la massima diligenza nel controllare che siano effettivamente originali o che comunque il docente abbia il diritto di autorizzarvi a riprodurli.

È inoltre opportuno chiedere al docente di dichiararvi formalmente che egli ha effettivamente il diritto di autorizzarvi, inserendo anche in questo caso una clausola nel contratto in cui vi manlevi dalle conseguenze che vi potranno derivare se ha dichiarato il falso.

4

Ricordate che l'autore di un materiale didattico ha sempre anche i diritti morali sull'opera prodotta, in particolare, il diritto all'integrità e alla paternità dell'opera. Pertanto, ricordate che non potrete modificare i testi del docente (o di altro fornitore di contenuti), neanche per adattarli ad un diverso contesto, se non in accordo con l'autore. E dovrete sempre citare correttamente e chiaramente gli autori del materiale che distribuite.

Cfr. art. 70 Legge sul diritto d'autore



5

Può capitare che il materiale prodotto da un docente contenga al suo interno opere di terzi. Ciò è lecito anche in assenza di un'autorizzazione esplicita solo laddove si tratti di citazioni, per cui una parte assai breve di un'opera, tale da non costituire concorrenza all'opera stessa, viene utilizzata da un autore per meglio illustrare il proprio pensiero. Va precisato che la riproduzione deve essere sempre accompagnata "dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, in caso di traduzione, del traduttore" e deve essere nei limiti giustificati dal fine illustrativo della citazione stessa; la riproduzione, inoltre, non dovrà costituire concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.

Cfr. art. 70 Legge sul diritto d'autore

6

Ponete particolare attenzione alla riproduzione di immagini o suoni. Anche laddove siano inseriti nel contesto di un'opera testuale, immagini e suoni hanno un loro peculiare regime di gestione dei diritti. Il più delle volte è utile rivolgersi alla SIAE per cercare di chiarire eventuali dubbi.

http://www.siae.it/olaf_av.asp e http://www.siae.it/musica.asp

7

Se dovete riprodurre opere già edite da altri, è possibile che i diritti che vi servono siano nella disponibilità dell'editore e non più, o non solo, dell'autore. Anche se il docente che vi propone di riprodurre l'opera ne è l'autore, è possibile che abbia ceduto in esclusiva il diritto di riproduzione al suo editore. E quindi opportuno controllare con la dovuta attenzione questo aspetto.

8

Se dovete fotocopiare una parte di un libro o di una rivista per un corso organizzato dal vostro ente, dovete sempre chiedere l'autorizzazione ai titolari dei diritti. La legge prevede infatti che si possa fotocopiare senza autorizzazione esplicita (e sempre pagando un diritto) fino al 15% di un libro o di un fascicolo di rivista solo per uso personale. Se voi fate delle fotocopie per i vostri allievi all'interno della vostra attività di formazione, non le state facendo per vostro uso personale e dunque dovete chiedere esplicito permesso all'autore o all'editore. Per evitare di dover ricercare, per ogni opera da riprodurre, i soggetti cui appartengono i diritti, ricerca che può essere molto complessa, esistono società di gestione collettiva dei diritti di riproduzione delle opere letterarie, che gestiscono ampi repertori di opere. In Italia CLEARedi (Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali) svolge questo ruolo, con un catalogo di opere sia italiane sia straniere, ottenute in gestione tramite accordi bilaterali con consorelle estere.

Cfr. art. 68 Legge sul diritto d'autore; per ulteriori informazioni su CLEARedi, cfr. www.clearedi.org

9

Se dovete trattare in forma digitale la riproduzione di opere già edite dovete chiedere agli aventi diritto un permesso speciale per ciascun atto di trasformazione e distribuzione che intendete fare. Così, aver acquisito il permesso di fotocopiare un testo non dà il diritto di scannerizzarlo e successivamente stamparlo. Per quanto il risultato possa essere simile, per poter procedere in questo secondo caso dovete chiedere un permesso specifico per la scannerizzazione e un altro permesso per la stampa. E se volete mettere lo stesso contenuto in una vostra piattaforma e-learning dovete chiedere un ulteriore permesso specifico, anche se già avete il permesso di scannerizzare e stampare a richiesta. E così via. CLEARedi propone anche alcuni contratti – per ora a livello sperimentale – per la gestione di alcuni diritti digitali.

Per ulteriori informazioni su CLEARedi, cfr. www.clearedi.org

10

È importante ricordare che il non rispetto di queste semplici regole fa correre agli enti di formazione e ai loro responsabili notevoli rischi. Le sanzioni penali e amministrative previste per chi viola le norme sul diritto d'autore sono significative e comprendono contravvenzioni (con un minimo di 103 euro per ogni opera o parte di opera riprodotta illecitamente) e la reclusione da sei mesi a tre anni. L'eventuale malleva di terzi può attenuare le conseguenze economiche per azioni intentate in sede civile, non già allontanare le responsabilità in sede penale.

Cfr. artt. 171-ter e 184-bis Legge sul diritto d'autore